

---

# CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE

---

*Per le autorità statistiche nazionali  
ed Eurostat (autorità statistica dell'UE)*

Adottato dal  
Comitato del sistema statistico europeo

16 novembre 2017

**eurostat** 



SISTEMA  
STATISTICO  
EUROPEO

La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

© Unione europea, 2018

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa sulla decisione 2011/833/UE (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'UE, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Print  
ISBN 978-92-79-80186-0  
doi:10.2785/87801  
KS-02-18-142-IT-C

PDF  
ISBN 978-92-79-80185-3  
doi:10.2785/948366  
KS-02-18-142-IT-N

---

# CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE

---

*Per le autorità statistiche nazionali  
ed Eurostat (autorità statistica dell'UE)*

Adottato dal  
Comitato del sistema statistico europeo

16 novembre 2017

# Preambolo

## Codice delle statistiche europee

Il codice delle statistiche europee rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo (SSE). Si tratta di uno strumento di autoregolamentazione basato su sedici principi riguardanti il contesto istituzionale, i processi statistici e i prodotti statistici. Per ciascuno di questi principi sono definiti alcuni indicatori di migliori pratiche e standard che costituiscono una guida e il riferimento per valutare l'applicazione del codice, migliorando la trasparenza all'interno del sistema statistico europeo.

Le autorità statistiche, vale a dire l'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, si impegnano a rispettare il codice.

Un comitato consultivo indipendente, il Comitato consultivo europeo per la governance statistica <sup>(1)</sup> (ESGAB, il Comitato), ha il compito di supervisionare il sistema statistico europeo per quanto riguarda l'attuazione del codice. Il Comitato esamina ogni anno l'attuazione del codice da parte dell'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) e del sistema statistico europeo nel suo complesso, e fornisce indicazioni sulle misure più adatte a facilitare l'attuazione del codice, sulla comunicazione del codice agli utenti e ai fornitori dei dati e sugli eventuali aggiornamenti del codice.

La presente edizione del 2017 costituisce la seconda revisione del codice, adottato originariamente nel 2005. Essa intende rispecchiare i cambiamenti e le innovazioni più recenti in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche ufficiali nel sistema statistico europeo e non solo, ad esempio la disponibilità di nuove fonti di dati, l'impiego di nuove tecnologie, la modernizzazione del quadro giuridico e i risultati delle revisioni paritetiche (*peer review*) sull'attuazione del codice.

---

(1) Comitato consultivo europeo per la governance statistica: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/esgab/introduction>

Un glossario con i principali termini utilizzati nel codice è disponibile on line all'indirizzo <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/overview>.

## **Quadro comune per la qualità del sistema statistico europeo**

Il quadro comune per la qualità del sistema statistico europeo comprende il codice delle statistiche europee, il quadro di riferimento per la garanzia della qualità del sistema statistico europeo e i principi generali di gestione della qualità (quali l'interazione costante con gli utenti, l'impegno ad esercitare la leadership, il partenariato, la soddisfazione del personale, il miglioramento continuo, l'integrazione e l'armonizzazione).

Questo quadro comune di autoregolamentazione per la qualità integra l'ampio contesto giuridico del sistema statistico europeo fondato sul regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, che a sua volta deriva dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto lo sviluppo, la produzione e la diffusione di servizi e statistiche europee di alta qualità avvengono in un contesto giuridico e un quadro di riferimento per la qualità particolarmente solidi.

La dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo, riportata nelle pagine successive del presente opuscolo, dimostra l'attenzione riservata agli aspetti della qualità nel sistema statistico europeo, nonché l'impegno costantemente profuso da tutti i suoi membri a favore dello sviluppo, della produzione e della diffusione di servizi e statistiche europee di alta qualità nell'intento di offrire valore in modo sostenibile ai suoi utilizzatori.



SISTEMA  
STATISTICO  
EUROPEO

# Dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo è un partenariato cui collaborano Eurostat e le autorità statistiche nazionali di ciascuno Stato membro dell'UE e di ciascun paese dell'EFTA. La nostra missione è quella di fornire insieme informazioni statistiche indipendenti e di elevata qualità a livello europeo, nazionale e regionale e di mettere tali informazioni a disposizione di tutti per l'attività decisionale, oltre che a fini di ricerca e di dibattito.

Il programma e le priorità delle statistiche europee sono discussi e definiti di comune accordo tra i membri dell'SSE e le decisioni finali sono assunte democraticamente nel rispetto delle procedure legislative europee.

Operiamo nell'ambito di un regime giuridico rigoroso <sup>(1)</sup>, integrato, per quanto attiene alla qualità, da un quadro di autoregolamentazione solido e di livello mondiale, la cui colonna portante è costituita dal codice delle statistiche europee <sup>(2)</sup>. Il rispetto del codice è valutato periodicamente tramite meccanismi di revisione e un rigoroso controllo delle azioni di miglioramento <sup>(3)</sup> individuate.

Consideriamo la qualità come la base del nostro vantaggio competitivo in un contesto mondiale caratterizzato da una crescente tendenza verso informazioni istantanee di cui spesso non è attestata la qualità. Svolgiamo il nostro lavoro all'insegna dell'indipendenza professionale, di un trattamento imparziale di tutti gli utilizzatori, dell'obiettività, dell'affidabilità, della riservatezza statistica e di

- 
- (1) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL> e regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, modificato dal regolamento (UE) 2015/759: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608>
- (2) Codice delle statistiche europee: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ac49217e-d154-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-it> e quadro di riferimento per la garanzia della qualità dell'SSE: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646>
- (3) Prima e seconda serie di *peer review* dell'SSE: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/first-round-of-peer-reviews> e <http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews>

un favorevole rapporto costi/benefici. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle nostre statistiche si basano su solide metodologie, sui migliori standard internazionali e su procedure appropriate, documentate in modo trasparente. I principi di qualità cui ci atteniamo sono: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

Ci adoperiamo per ridurre al minimo l'onere per i rispondenti, per coltivare buoni rapporti di collaborazione con i fornitori di dati e per collaborare strettamente con le parti interessate, comprese le comunità scientifiche.

Siamo impegnati a ricercare l'eccellenza statistica attraverso la sistematica individuazione dei nostri punti di forza e di debolezza, nonché dei rischi connessi di cui teniamo debitamente conto attraverso il continuo sviluppo del nostro quadro di qualità comune. Grazie ai continui sforzi per modernizzare, innovare e compilare nuovi indicatori, non soltanto miglioriamo la qualità dei nostri prodotti e servizi, ma tentiamo anche di anticipare i fenomeni emergenti e di prevedere le esigenze dei nostri utilizzatori.

**I responsabili degli istituti nazionali di statistica  
e il direttore generale di Eurostat**

# Contesto istituzionale

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che sviluppa, produce e diffonde statistiche europee. I principi pertinenti sono l'indipendenza professionale, il coordinamento e la cooperazione, il mandato per la rilevazione dei dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno a favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

## PRINCIPIO 1

### Indipendenza professionale

L'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri organi e dipartimenti politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, assicura la credibilità delle statistiche europee.

#### INDICATORE

- 1.1** l'indipendenza degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche è sancita dalla legge ed è garantita per le altre autorità statistiche.
- 1.2** i responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche occupano una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire loro un accesso alle più alte cariche degli organi politici e degli organismi amministrativi pubblici. Il loro profilo professionale è di massimo livello.
- 1.3** spetta ai responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche nazionali assicurare che le statistiche siano sviluppate, prodotte e diffuse in maniera indipendente.
- 1.4** i responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche sono i soli competenti per decidere in merito ai metodi, agli standard e alle procedure statistiche nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche.
- 1.5** i programmi statistici sono pubblicati e i progressi compiuti sono descritti in relazioni periodiche.
- 1.6** le diffusioni di dati statistici sono nettamente distinte dalle comunicazioni politiche e sono a sé stanti.

---

**1.7** ove lo ritengano opportuno, l'istituto nazionale di statistica ed Eurostat e, se del caso, altre autorità statistiche intervengono pubblicamente sulle questioni statistiche, che includono anche critiche e usi inadeguati delle statistiche.

---

**1.8** le procedure di selezione e nomina dei responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità statistiche sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. I motivi di revoca della nomina sono specificati nel quadro giuridico e non possono comprendere motivi che compromettano l'indipendenza professionale o scientifica.

## **PRINCIPIO 1bis**

### **Coordinamento e cooperazione**

**Gli istituti nazionali di statistica ed Eurostat garantiscono il coordinamento di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee rispettivamente a livello del sistema statistico nazionale e del sistema statistico europeo. Le autorità statistiche collaborano attivamente all'interno del partenariato del sistema statistico europeo al fine di garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.**

#### **INDICATORE**

---

**1bis.1** gli istituti nazionali di statistica coordinano le attività statistiche di tutte le altre autorità nazionali che sviluppano, producono e diffondono statistiche europee. A tale riguardo essi fungono da interlocutori unici di Eurostat per le questioni statistiche. Vigono norme e procedure ben definite e consolidate che regolano la funzione dei compiti di coordinamento sia a livello nazionale sia a livello europeo.

---

**1bis.2** i responsabili degli istituti nazionali di statistica elaborano, ove necessario, linee guida nazionali per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee nell'ambito del sistema statistico nazionale e ne monitorano e riesaminano l'attuazione.

---

**1bis.3** le autorità statistiche mantengono e sviluppano costantemente, a vari livelli, la collaborazione reciproca e con gli organismi consultivi del sistema statistico europeo, nonché, a seconda dei casi, con i membri del Sistema europeo di banche centrali, le istituzioni accademiche e altri organismi internazionali.

## PRINCIPIO 2

### Mandato per la rilevazione di dati e l'accesso ai dati

Le autorità statistiche dispongono di un chiaro mandato giuridico per la rilevazione di dati provenienti da più fonti e per l'accesso a tali informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché i cittadini in generale possono essere obbligati per legge a consentire l'accesso ai dati o a fornire dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche.

#### INDICATORE

**2.1** il mandato delle autorità statistiche per la rilevazione di dati provenienti da più fonti e per l'accesso a tali informazioni ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee è sancito dalla legge.

**2.2** le autorità statistiche sono autorizzate, per legge, ad accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati amministrativi e a utilizzarli a fini statistici. Esse partecipano, sin dalla fase iniziale, alla progettazione, allo sviluppo e all'interruzione dell'uso di registri amministrativi, al fine di renderli più adeguati all'uso statistico.

**2.3** le autorità statistiche possono rendere obbligatoria la risposta alle indagini statistiche sulla base di un atto giuridico.

**2.4** è facilitato l'accesso, a fini statistici, ad altri dati, ad esempio dati detenuti a titolo privato, garantendo al contempo la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati.

## PRINCIPIO 3

### Adeguatezza delle risorse

Le risorse a disposizione delle autorità statistiche sono sufficienti a soddisfare le necessità delle statistiche europee.

#### INDICATORE

**3.1** le risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili sono adeguate, in termini sia quantitativi sia qualitativi, a soddisfare le esigenze statistiche.

**3.2** il campo di applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche sono commisurati alle esigenze.

**3.3** sono in atto procedure idonee a valutare e a giustificare eventuali richieste di nuove statistiche in rapporto ai costi.

- 
- 3.4** sono in atto procedure che consentono di valutare la necessità di mantenere tutte le statistiche correntemente prodotte e di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

## **PRINCIPIO 4**

### **Impegno a favore della qualità**

La qualità è un imperativo per le autorità statistiche, che individuano sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti.

INDICATORE

- 
- 4.1** la politica per la qualità è definita e resa pubblica. Esiste una struttura organizzativa e sono disponibili strumenti adeguati per assicurare la gestione della qualità.

- 
- 4.2** sono in atto procedure per pianificare, monitorare e migliorare la qualità dei processi statistici, compresa l'integrazione di dati provenienti da più fonti.

- 
- 4.3** la qualità dei prodotti è regolarmente monitorata e valutata tenendo conto dei possibili compromessi; essa è oggetto di relazioni elaborate in base ai criteri di qualità delle statistiche europee.

- 
- 4.4** è prevista una regolare e approfondita valutazione dei principali prodotti statistici con il ricorso, se del caso, anche a esperti esterni.

## **PRINCIPIO 5**

### **Riservatezza statistica e protezione dei dati**

Sono assolutamente garantiti la tutela della privacy dei fornitori di dati, la riservatezza delle informazioni da essi fornite, l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici e la sicurezza dei dati.

INDICATORE

- 
- 5.1** la riservatezza statistica è garantita dalla legge.

- 
- 5.2** all'atto dell'assunzione il personale sottoscrive un documento in cui si impegna a rispettare il segreto statistico.

- 
- 5.3** sono previste penali in caso di violazione intenzionale del segreto statistico.

- 
- 5.4** al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla tutela del segreto statistico durante l'intero processo statistico. La politica sulla riservatezza è resa pubblica.

---

**5.5** sono in atto misure normative, amministrative, tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati statistici e della loro trasmissione, in conformità con le migliori pratiche, con gli standard internazionali e con la normativa europea e nazionale.

---

**5.6** si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.

## **PRINCIPIO 6**

### **Imparzialità e obiettività**

**Le autorità statistiche sviluppano, producono e diffondono le statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.**

#### **INDICATORE**

---

**6.1** le statistiche sono prodotte su basi oggettive determinate da considerazioni statistiche.

---

**6.2** la scelta delle fonti di dati e dei metodi statistici nonché le decisioni in merito alla diffusione delle statistiche si basano su considerazioni di natura statistica.

---

**6.3** gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.

---

**6.4** le informazioni sulle fonti di dati nonché sui metodi e sulle procedure applicati sono disponibili a tutti.

---

**6.5** le date e gli orari delle diffusioni di dati statistici sono resi noti in anticipo.

---

**6.6** revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie sono rese note in anticipo.

---

**6.7** le autorità statistiche decidono, in autonomia, il calendario e il contenuto delle diffusioni statistiche, tenendo conto, al contempo, dell'obiettivo di fornire informazioni statistiche complete e tempestive. Tutti gli utilizzatori hanno contemporaneamente pari accesso alle diffusioni statistiche. L'accesso privilegiato da parte di utilizzatori esterni prima della diffusione è limitato, debitamente giustificato, controllato e reso noto. In caso di violazione, le disposizioni in materia di diffusione anticipata sono riesaminate in modo tale da assicurare l'imparzialità.

---

**6.8** la diffusione di dati statistici e le dichiarazioni rese nell'ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose.

# Processi statistici

Gli standard, le linee guida e le buone pratiche europee e internazionali sono pienamente rispettati nei processi statistici utilizzati dalle autorità statistiche per sviluppare, produrre e diffondere le statistiche europee. Al contempo viene perseguita costantemente l'innovazione. La credibilità delle statistiche risulta rafforzata da una reputazione di efficienza e di buona gestione. I principi pertinenti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e un buon rapporto costi/efficacia.

## PRINCIPIO 7 Solida metodologia

Le statistiche di qualità sono fondate su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguati.

### INDICATORE

- 7.1** il quadro metodologico generale utilizzato per le statistiche europee si ispira agli standard, alle buone pratiche e alle linee guida europee e internazionali e al contempo persegue costantemente l'innovazione.
- 7.2** sono in atto procedure volte a garantire che l'autorità statistica nel suo insieme applichi in maniera coerente concetti, definizioni, classificazioni standard nonché altri tipi di standard.
- 7.3** i registri e le liste di riferimento utilizzati per le statistiche europee sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati per garantire il mantenimento di una elevata qualità.
- 7.4** tra i sistemi nazionali di classificazione e i corrispondenti sistemi a livello europeo esiste un preciso raccordo.
- 7.5** sono assunti laureati nelle discipline universitarie pertinenti.
- 7.6** le autorità statistiche attuano una politica di formazione professionale continua del loro personale.
- 7.7** le autorità statistiche mantengono e sviluppano la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l'efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere, qualora possibile, l'uso di strumenti migliori.

## PRINCIPIO 8

### Procedure statistiche appropriate

Le statistiche di qualità si fondano su procedure statistiche appropriate, applicate durante l'intero processo statistico.

INDICATORE

- 8.1 quando le statistiche europee si basano su dati amministrativi e di altro tipo, le definizioni e i concetti utilizzati a fini non statistici corrispondono con buona approssimazione a quelli necessari a fini statistici.
- 8.2 nelle indagini statistiche i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.
- 8.3 i processi statistici sono regolarmente monitorati e, qualora necessario, riveduti.
- 8.4 i metadati relativi ai processi statistici sono gestiti durante l'intero processo statistico e opportunamente diffusi.
- 8.5 per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.
- 8.6 sono stipulati accordi con i detentori di dati amministrativi o di altro tipo per un comune impegno ad utilizzarli per fini statistici.
- 8.7 le autorità statistiche collaborano con i detentori di dati amministrativi o di altro tipo per garantire la qualità dei dati.

## PRINCIPIO 9

### Onere non eccessivo sui rispondenti

L'onere di risposta è proporzionato alle esigenze degli utilizzatori e non è eccessivo per i rispondenti. Le autorità statistiche verificano la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabiliscono un programma per la sua riduzione nel tempo.

INDICATORE

- 9.1 la gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee si limitano a ciò che è assolutamente necessario.
- 9.2 l'onere di risposta è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto dell'indagine ed è monitorato dall'autorità statistica.
- 9.3 nella misura del possibile i dati richiesti alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitarne la trasmissione vengono utilizzati, se possibile, strumenti elettronici.

---

**9.4** quando possibile si fa ricorso a fonti di dati amministrativi e ad altre fonti di dati per evitare duplicazioni delle richieste di dati.

---

**9.5** per ridurre al minimo l'onere per i rispondenti si incoraggia la condivisione e l'integrazione dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.

---

**9.6** le autorità statistiche favoriscono misure che consentono l'integrazione delle fonti di dati al fine di ridurre al minimo l'onere di risposta.

## **PRINCIPIO 10**

### **Rapporto costi/efficacia**

**INDICATORE** Le risorse sono utilizzate in maniera efficiente.

---

**10.1** l'utilizzo delle risorse da parte dell'autorità statistica è monitorato da misure interne o da misure esterne indipendenti.

---

**10.2** le potenzialità in termini di produttività offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sfruttate in maniera ottimale per i processi statistici.

---

**10.3** sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche delle fonti di dati amministrativi e delle altre fonti di dati e per limitare il ricorso a indagini dirette.

---

**10.4** le autorità statistiche promuovono, condividono e attuano soluzioni standardizzate che migliorano l'efficacia e l'efficienza.

# Prodotti statistici

Le statistiche disponibili soddisfano le esigenze degli utilizzatori. Le statistiche rispettano gli standard europei sulla qualità e rispondono alle esigenze delle istituzioni europee, delle amministrazioni pubbliche, degli istituti di ricerca, delle imprese e dei cittadini in generale. La qualità dei prodotti si misura in base al grado di pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività e coerenza delle statistiche, in base alla loro comparabilità tra le diverse regioni e i vari paesi e in base alla facilità di accesso per gli utilizzatori, vale a dire in base ai principi di produzione statistica.

## PRINCIPIO 11

### Pertinenza

INDICATORE

Le statistiche europee soddisfano le esigenze degli utilizzatori.

#### 11.1

sono in atto procedure finalizzate alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e del valore delle statistiche esistenti rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi e alla previsione delle nuove esigenze e priorità. Viene perseguita l'innovazione ai fini del miglioramento costante dei prodotti statistici.

#### 11.2

sono soddisfatte le esigenze prioritarie che trovano riscontro nel programma di lavoro.

#### 11.3

la soddisfazione degli utilizzatori è valutata a intervalli regolari ed è soggetta a controlli sistematici.

## PRINCIPIO 12

### Accuratezza e attendibilità

INDICATORE

Le statistiche europee rispecchiano la realtà in maniera accurata e attendibile.

#### 12.1

i dati raccolti alla fonte, i dati integrati, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.

---

**12.2** gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei.

---

**12.3** le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di migliorare i dati raccolti alla fonte, i processi statistici e i prodotti.

## **PRINCIPIO 13**

### **Tempestività e puntualità**

**Le statistiche europee sono diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.**

#### **INDICATORE**

---

**13.1** la tempestività ottempera agli standard di diffusione europei ed internazionali.

---

**13.2** l'orario giornaliero standard per la diffusione delle statistiche è reso pubblico.

---

**13.3** la periodicità delle statistiche tiene conto il più possibile delle richieste degli utilizzatori.

---

**13.4** qualsiasi cambiamento del calendario di diffusione previsto è motivato e reso noto in anticipo ed è fissata una nuova data per la diffusione.

---

**13.5** possono essere diffusi risultati provvisori, qualora ritenuto utile, a condizione che siano sufficientemente accurati e affidabili a livello aggregato.

## **PRINCIPIO 14**

### **Coerenza e comparabilità**

**Le statistiche europee sono intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni; è possibile combinare dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.**

#### **INDICATORE**

---

**14.1** le statistiche sono intrinsecamente coerenti (vale a dire, sono rispettate le uguaglianze aritmetiche e contabili).

---

**14.2** le statistiche sono comparabili in un arco di tempo ragionevole.

---

**14.3** le statistiche sono elaborate sulla base di standard comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti di dati.

---

**14.4** le statistiche ricavate da fonti di dati diverse e caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e armonizzate.

---

**14.5** la comparabilità dei dati tra i paesi è garantita nell'ambito del sistema statistico europeo da scambi periodici tra tale sistema e altri sistemi statistici. Studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat.

## **PRINCIPIO 15**

### **Accessibilità e chiarezza**

**Le statistiche europee sono presentate in una forma chiara e comprensibile, sono diffuse in maniera conveniente e adeguata, sono disponibili e accessibili a tutti e accompagnate da metadati e istruzioni.**

INDICATORE

---

**15.1** le statistiche e i relativi metadati sono presentati e archiviati in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti appropriati.

---

**15.2** i servizi di diffusione utilizzano metodi, piattaforme e tecnologie dell'informazione e della comunicazione moderni, nonché gli standard in materia di open data.

---

**15.3** quando possibile, si producono analisi personalizzate e i cittadini ne sono informati.

---

**15.4** l'accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da norme o protocolli specifici.

---

**15.5** i metadati relativi ai prodotti sono gestiti e diffusi dall'autorità statistica conformemente agli standard europei.

---

**15.6** gli utilizzatori sono informati costantemente sulla metodologia applicata ai processi statistici, compreso l'utilizzo e l'integrazione dei dati amministrativi e di altro tipo.

---

**15.7** gli utilizzatori sono informati costantemente sulla qualità dei prodotti statistici in accordo con i criteri di qualità delle statistiche europee.

Per ulteriori informazioni sul codice delle statistiche europee:

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/overview>

E-mail: [ESTAT-QUALITY@ec.europa.eu](mailto:ESTAT-QUALITY@ec.europa.eu)





Ufficio delle pubblicazioni

---

Print KS-02-18-142-IT-C

---

PDF KS-02-18-142-IT-N

---